

Coronavirus: indicazioni pratiche per la gestione di contenzioso, proprietà intellettuale, contratti e privacy.

Come è noto, l'emergenza Coronavirus sta avendo un forte impatto sull'attività delle aziende italiane, che si trova limitata o addirittura vietata per legge. Di seguito trovate una breve guida pratica con alcune indicazioni di base sulla gestione di procedimenti giudiziari, diritti di proprietà intellettuale, contratti commerciali e privacy dei dipendenti.

1. Contenzioso giudiziale (aggiornamento al DL n. 23 del 08.04.2020)

- I termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili e penali sono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio (in un primo momento erano stati sospesi fino al 15 aprile 2020 da DL 18/2020). Questo include anche i termini per l'introduzione dei giudizi e per le impugnazioni. Non è chiaro invece se si applichi anche ai termini concessi per l'esecuzione di provvedimenti cautelari (es. descrizione giudiziale, sequestro); è quindi consigliabile fare istanza al Giudice per avere certezza del termine applicabile.
- Le udienze civili e penali originariamente fissate tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 (inizialmente il 15 aprile 2020) sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020. Nella pratica, i Tribunali inviano alle parti la comunicazione con la nuova data di udienza. In mancanza, è possibile sollecitare la fissazione della nuova udienza depositando apposita istanza.
- Le udienze civili fissate tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 potranno tenersi anche per via telematica. Nella pratica, il Giudice invia ai difensori la proposta di collegamento via Skype o Microsoft Teams.

2. Diritti di proprietà intellettuale

- Diritti nazionali (aggiornamento al DL n. 23/2020):
 - i termini dei procedimenti avanti all'UIBM sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 (originariamente al 15 aprile, ex DL 18/2020), senza bisogno di fare istanza;
 - i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi fino al 15 giugno 2020;
 - i termini per le richieste di agevolazioni previste dagli attuali bandi UIBM in materia di disegni, marchi e brevetti sono prorogati rispettivamente al 22 aprile (bando Disegni +4), 6 maggio (bando Marchi +3) e 20 aprile (bando brevetti/POC).
- Marchi e disegni europei (aggiornamento alla decisione EUIPO no. EX-20-03 del 16.03.2020):
 - i termini per gli atti da compiersi avanti all'EUIPO che scadono tra il 9 marzo e il 30 aprile sono prorogati fino al 4 maggio, senza bisogno di fare istanza (formalmente la proroga è stabilita fino all'1 maggio, che però è giorno festivo seguito da weekend). La proroga copre tra l'altro i termini per il

pagamento di tasse, per i rinnovi, per le opposizioni a registrazioni altrui; non copre invece il termine per l'impugnazione avanti al Tribunale UE.

- Brevetti europei (aggiornamento alla comunicazione EPO del 15.03.2020):
 - i termini per gli atti da compiersi avanti all'EPO che scadono tra il 15 marzo e il 16 aprile sono prorogati fino al 17 aprile. Ciò vale anche per le domande internazionali ai sensi del PCT;
 - per i termini scaduti prima del 15 marzo, è possibile ottenere che sia considerato valido un atto intempestivo dimostrando che nei dieci giorni precedenti la scadenza non si è potuto adempiere a causa di circostanze eccezionali, purchè l'adempimento sia posto in essere entro 5 giorni dal venir meno di tali circostanze (regola 134(5) CBE).
- Marchi e disegni internazionali (aggiornamento alle comunicazioni informative OMPI n. 5/2020 e 7/2020):
 - è possibile ottenere che sia considerato valido dall'OMPI un atto intempestivo dimostrando che non si è potuto adempiere per problemi nei servizi postali o nelle comunicazioni elettroniche, purchè l'adempimento sia posto in essere entro 5 giorni da quando l'adempimento è tornato possibile;
 - quando un ufficio nazionale è chiuso, i termini che riguardano atti da compiere davanti allo stesso (es. risposte a provisional refusals) vengono prorogati automaticamente fino al successivo giorno di riapertura.

3. Contratti

L'emergenza Coronavirus impatta in vario modo sui contratti in essere, in particolare per due ordini di ragioni:

1. sono stati emanati diversi provvedimenti normativi che vietano o limitano le attività commerciali e produttive;
2. anche a prescindere da provvedimenti normativi, l'epidemia può costituire causa di forza maggiore che non consente di porre in essere la prestazione dovuta o la rende eccessivamente onerosa.

In conseguenza di ciò, potrebbe accadere che:

- a) chi deve eseguire una certa prestazione si trovi nell'impossibilità (definitiva o temporanea) di porla in essere, o chi deve riceverla sia nell'impossibilità di utilizzarla; o
- b) la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa.

Dal punto di vista giuridico, le conseguenze per i contratti soggetti alla legge italiana sono quelle che seguono.

a. Impossibilità sopravvenuta

Qualora la prestazione sia divenuta impossibile:

- i) se l'impossibilità è totale e definitiva, l'obbligazione si estingue automaticamente, senza bisogno di agire in giudizio, e chi era tenuto a eseguirla va esente da responsabilità (art. 1256 co. 1 c.c.). D'altro canto, questi non potrà richiedere all'altra parte la controprestazione dovuta (es. pagamento) ovvero, se l'ha già ricevuta, dovrà restituirla (art. 1463 c.c.);

- ii) se l'impossibilità è temporanea, l'esecuzione della prestazione potrà essere ripresa al venir meno dell'impossibilità medesima, senza responsabilità per il ritardo in capo a chi deve eseguirla. Tuttavia, l'obbligazione si estingue come sopra se l'impossibilità perdura fino a quando chi doveva eseguirla non può più esservi ritenuto obbligato, ovvero l'altra parte non ha più interesse a ottenerla (art. 1256 co. 2 c.c.).

Perché liberi da responsabilità chi deve adempiere, l'impossibilità deve essere assoluta e oggettiva e non corrispondere a una semplice maggiore difficoltà della prestazione né a una difficoltà di natura personale; inoltre, non deve dipendere da colpa del soggetto tenuto alla prestazione. Di conseguenza, ferma la necessità di valutare ogni caso singolarmente:

- nei casi in cui l'esecuzione della prestazione è vietata per legge (c.d. "*factum principis*"), essa dovrebbe generalmente essere considerata impossibile e liberare da responsabilità ai sensi dell'art. 1256 c.c.;
- nei casi in cui l'esecuzione della prestazione non è vietata per legge ma impedita di fatto dall'epidemia, si tratterà di stabilire se si può comunque pretendere dal debitore che compia lo sforzo necessario per adempiere. Ciò vale a prescindere dal fatto che nel contratto sia contenuta una pattuizione sulla forza maggiore, trattandosi di principio generale dell'ordinamento italiano;
- nei casi in cui l'obbligo di eseguire la prestazione sia stato assunto quando già esisteva l'impedimento ovvero questo era prevedibile, l'impossibilità non dovrebbe avere effetto liberatorio e chi doveva eseguire la prestazione verrebbe probabilmente considerato responsabile dell'inadempimento.

L'impossibilità può riguardare anche chi deve ricevere la prestazione: se è impossibilitato a utilizzarla, ovvero se diventa irrealizzabile la finalità per cui questi aveva stipulato il contratto, l'obbligazione si estingue. Ciò non è espressamente stabilito dalla legge ma è un principio di costruzione giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. n. 16315/2007 e Cass. Civ. n. 26598/2007).

b. Eccessiva onerosità sopravvenuta

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. Si tratta quindi di verificare, caso per caso, se, in presenza dell'emergenza Coronavirus:

- a) la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa;
- b) ciò è dovuto ad avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Nell'ipotesi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, la risoluzione del contratto non avviene automaticamente ma richiede un'azione in giudizio. La parte contro cui è chiesta la risoluzione può evitarla offrendo di modificare il contratto in modo che torni equo.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applica se la sopravvenuta onerosità rientra nei rischi normali del contratto stipulato.

c. Esempi pratici

Impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione per divieto normativo: potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'azienda la cui chiusura è stata imposta per legge e che non può perciò fornire i prodotti e/o servizi pattuiti.

Impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione a causa dell'epidemia, anche in assenza di divieto normativo: potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'azienda che, pur essendo aperta, non è in grado di produrre i propri prodotti perché essi richiedono componenti forniti da aziende chiuse, o perché il suo personale sciopera per i rischi a cui l'apertura aziendale li espone; ovvero non è in grado di consegnare i prodotti nelle zone più a rischio perché tutti i corrieri che le servono hanno sospeso le consegne in quelle zone.

Impossibilità di ricevere la prestazione: potrebbe essere il caso, ad esempio, del soggetto che abbia prenotato una vacanza in una zona di villeggiatura ma non possa più recarvi per il divieto di spostamento imposto per legge.

Eccessiva onerosità sopravvenuta: potrebbe essere il caso, ad esempio, dell'azienda che, per procurarsi i materiali necessari a produrre i propri prodotti, deve sostenere costi molto più alti di quelli che avrebbe sostenuto in assenza dell'epidemia.

4. Tutela della privacy in ambito lavorativo

L'emergenza sanitaria può dar luogo alla necessità di trattare particolari dati personali dei dipendenti, in specie quelli biometrici e quelli direttamente relativi al contagio da Coronavirus.

Il trattamento di questi dati, in assenza del consenso degli interessati, è consentito dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, cosiddetto GDPR, solo in casi ben determinati, ad esempio quando è reso obbligatorio dalla legge.

Il Garante della Privacy, nel comunicato del 2 marzo 2020, ha chiarito che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi, nonché agli spostamenti di ciascun individuo, sono di esclusiva spettanza delle autorità sanitarie e di protezione civile. Per questo motivo i datori di lavoro hanno il dovere di «*astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa*».

Per parte sua, invece, il lavoratore ha comunque l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualunque situazione che possa compromettere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa, evidentemente, la presenza di eventuali sintomi parainfluenzali.

In tale contesto, alcune indicazioni operative e organizzative, volte a limitare il rischio di contagio in azienda sono contenute in un [protocollo](#), siglato dalle parti sociali il 14 marzo 2020 con l'ausilio del Governo. Tale documento, che autorizza il datore di lavoro ad effettuare controlli della temperatura corporea sui lavoratori, pone particolare attenzione sulla necessità che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali. La rilevazione, infatti, sarà pienamente

conforme ove il datore di lavoro: 1) si limiti a rilevare la temperatura, senza registrare il dato se non strettamente necessario; 2) fornisca al lavoratore l'informativa sul trattamento dei dati personali; 3) adotti adeguate misure organizzative e di sicurezza per proteggere i dati; 4) garantisca la riservatezza del lavoratore che si trovi in isolamento momentaneo per superamento della soglia di temperatura di 37,5 C°.

In sintesi, il trattamento dei dati dei dipendenti, nel caso in cui sia necessario per garantire la sicurezza aziendale e per prevenire la diffusione del contagio, dovrà avvenire secondo gli ordinari principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento stabiliti dal GDPR.